



COMUNE DI VILLESSE
PROVINCIA DI GORIZIA

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA
DELL'ATTIVITA' DI ALLIETAMENTO SVOLTA PRESSO I
PUBBLICI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE**

Approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 30/03/2011.

SOMMARIO

Art. 1	Oggetto e finalità	pag. 1
Art. 2	Definizioni	pag. 1
Art. 3	Condizioni di esercizio	pag. 2
Art. 4	Orari e giornate di svolgimento dell'allietamento	pag. 2
Art. 5	Deroghe	pag. 3
Art. 6	Sistema autorizzatorio dell'allietamento	pag. 3
Art. 7	Comunicazione	pag. 4
Art. 8	Prescrizioni per l'attività di allietamento	pag. 4
Art. 9	Sanzioni	pag. 5

Art. 1
Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le attività di allietamento svolte presso gli esercizi pubblici nell'ambito del territorio comunale per quanto disposto dall'art. 67 comma 1 lettera a) della L.R. n. 29 del 05.12.2005.
2. Tenendo presenti le seguenti esigenze:
 - a) dei titolari degli esercizi pubblici ad esercitare le forme di semplice allietamento come descritte dalla legge regionale senza tuttavia addivenire di fatto ad una trasformazione del locale in luogo di trattenimento;
 - b) del rispetto della normativa in materia di prevenzione all'inquinamento acustico di competenza del Comune in base all'art. 6 della L. 26.08.1995, n. 447;
 - c) della tutela della quiete e sicurezza pubblica in generale ed in particolare della necessità di evitare eccessivi affollamenti del locale;

il regolamento si pone lo scopo di far rispettare i seguenti criteri:

- a) necessità di evitare che l'esercizio pubblico si trasformi, di fatto, in un locale di pubblico spettacolo;
- b) evitare che l'effettuazione di propagazioni musicali, per la loro natura e la loro consistenza, siano tali da assurgere a "forma imprenditoriale", capace cioè di costituire attrattiva a sé, aggiunta o addirittura di maggiore importanza rispetto all'attività di somministrazione la quale, in ogni caso, deve rimanere prevalente;
- c) prestare particolare attenzione alle modalità di svolgimento degli allietamenti in questo tipo di locali progettati e costruiti per esercitare la somministrazione e non le attività connesse con il trattenimento e lo svago musicali;
- d) garantire che la diffusione di musica non costituisca, di fatto, occasione per molestare o disturbare la quiete pubblica, le occupazioni ed il riposo delle persone;
- e) evitare che alcune forme di diffusione sonora possano essere svolte continuamente durante l'intero orario di apertura del locale, con particolare riguardo alle ore notturne ed all'attività all'esterno del locale;
- f) consentire alla Polizia Locale ed alle altre Forze di Polizia di poter controllare efficacemente il fenomeno e tutelare le esigenze della tranquillità e quiete pubblica, agendo se del caso anche in via preventiva;

Art. 2
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per T.U.L.P.S. il R.D. 18 giugno 1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
 - b) per legge regionale la L.R. n. 29 del 05.12.2005;
 - c) per "allietamento" la riproduzione sonora o l'esecuzione di brani musicali nei pubblici esercizi non sottoposte alla disciplina di cui agli articoli 68, 69, 80 del T.U.L.P.S. ma regolamentate dal presente regolamento quali, ad esempio, mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, anche abilitati a trasmettere su reti decodificate partite di calcio o altri avvenimenti sportivi o spettacoli, di impianti radiofonici o

stereofonici, juke-box, apparecchi di karaoke, le esecuzioni musicali dal vivo, con o senza l'ausilio di cantanti, qualora esercitate nei limiti ed alle condizioni previste dal successivo art. 3.

Art. 3 **Condizioni di esercizio**

1. Il titolare del pubblico esercizio che intende svolgere attività di allietamento deve presentare al Comune apposita comunicazione scritta con le modalità stabilite al successivo art. 6 del presente regolamento.
2. L'allietamento è consentito qualora siano osservate le seguenti condizioni:
 - a) l'iniziativa non è organizzata al fine di attirare clientela o pubblico in sé, in quanto ha carattere di complementarità e sussidiarietà rispetto all'attività principale autorizzata. In particolare, qualora trattasi di diffusione di suoni e musica, alla stessa partecipa un numero limitato di operatori utilizzando strumentazione ridotta e proporzionata all'entità secondaria dell'iniziativa;
 - b) l'attività è esercitata senza fine di lucro diretto, in modo cioè tale da non indurre gli avventori a frequentare il locale con lo scopo esclusivo o prevalente di assistere all'allietamento stesso;
 - c) non è consentita l'emissione, al fine della fruizione da parte della clientela all'allietamento, di un biglietto d'ingresso, prenotazione, tessera o simili;
 - d) il prezzo delle consumazioni e di ogni altro servizio non viene aumentato rispetto a quello ordinariamente praticato;
 - e) l'assetto ordinario dei locali non viene modificato, mediante interventi strutturali o allestimenti destinati al trattenimento, al fine di trasformarlo in un luogo di pubblico spettacolo;
 - f) l'iniziativa deve svolgersi solo nel luogo dove la clientela accede e sosta per la consumazione;
 - g) non sono allestite ad hoc pedane (se non di altezza non superiore ai 15 cm.), camerini, soppalchi, allestimenti scenici o altro;
 - h) non deve essere data specifica pubblicità all'allietamento, per mezzo di giornali, riviste, radio, televisione, volantini od ogni altra forma di diffusione esterna al locale di pubblico esercizio.

Art. 4 **Orari e giornate di svolgimento dell'allietamento**

1. Gli allietamenti sono consentiti nei seguenti orari:
 - a) mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili, all'interno del locale ed all'interno del centro abitato: fino all'orario di chiusura del pubblico esercizio. Quando, per esigenze connesse alla conduzione del locale, risulta necessario mantenere l'apertura delle porte e delle finestre, il volume dei suoni dovrà essere particolarmente ridotto dopo le ore 22.00;
 - b) mediante l'utilizzo di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, all'esterno del locale ed all'interno del centro abitato: fino alle ore 23.00;

- c) con apparecchi di “karaoke”, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, Dj ed ogni altro apparecchio munito di amplificatori
- all’interno del locale ed all’interno del centro abitato: fino alle ore 23.00.
- all’esterno del locale ubicato in zona residenziale, limitrofo alle abitazioni ma non contiguo: fino alle ore 23.00

2. Gli allietamenti sono consentiti nelle seguenti giornate:

- a) mediante l’utilizzo di apparecchi televisivi, radiofonici, stereofonici, juke-box e simili: tutti i giorni della settimana nella fascia oraria di apertura del pubblico esercizio;
- b) con apparecchi di “karaoke”, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, Dj ed ogni altro apparecchio munito di amplificatori: una volta alla settimana nelle giornate scelte dagli esercenti;

3. L’esercente dovrà comunque osservare scrupolosamente tutte le disposizioni in materia di inquinamento acustico e dovrà adottare tutte le misure idonee e necessarie al fine di non compromettere il diritto al riposo e di evitare il disturbo alla quiete pubblica.

Art. 5 Deroghe

1. Nelle giornate di:

- a) 5 e 6 gennaio;
- b) da giovedì grasso fino all’ultima giornata di carnevale (una giornata a scelta);
- c) 14 febbraio;
- d) 8 marzo;
- e) 31 ottobre;
- f) 23, 24 e 26 dicembre;
- g) Festa del Santo Patrono;
- h) Manifestazioni organizzate dal Comune;

è concessa la deroga agli orari stabiliti all’art. 4 e gli allietamenti potranno protrarsi fino alle ore 01.00.

2. Per la sola serata del 31 dicembre è concessa la deroga fino alle ore 03.00.

3. Deroghe generali potranno essere concesse dal Sindaco in occasione di determinati avvenimenti.

Art. 6 Sistema autorizzatorio dell’allietamento

1. L’attività di allietamento di cui all’art. 4 è liberamente programmata dal titolare del pubblico esercizio, nel rispetto delle condizioni previste dal presente regolamento.

2. Per le attività di allietamento consistenti in “karaoke”, esibizioni ed esecuzioni musicali dal vivo, Dj ed ogni altro apparecchio munito di amplificatori il titolare dovrà obbligatoriamente presentare una comunicazione al Comune, secondo le modalità stabilite al successivo art. 7.

Art. 7 Comunicazione

1. Almeno tre (3) giorni prima dell'evento il titolare dell'attività dovrà presentare una comunicazione, predisposta nel rispetto delle disposizioni del DPR 445/2000, nelle quali sono indicati:
 - a) la ragione sociale, se trattasi di società, i dati anagrafici, se trattasi di persona fisica, della ditta intestataria dell'autorizzazione commerciale;
 - b) la tipologia dell'allietamento;
 - c) l'esistenza dei presupposti indicati all'art. 3;
 - d) le giornate e l'orario di svolgimento dell'iniziativa, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4;
 - e) l'osservanza delle prescrizioni contenute nel successivo art. 8.
2. La comunicazione di cui sopra, redatta in duplice copia in carta semplice, dovrà essere indirizzata all'ufficio commercio e consegnata presso il protocollo del Comune con cadenza, a scelta del titolare dell'attività trimestrale, semestrale o annuale, ovvero sia puntuale per ogni singola giornata.
3. Copia della comunicazione di cui sopra, timbrata per ricevuta dal protocollo, dovrà essere conservata presso l'esercizio pubblico ed esibita ad ogni richiesta da parte degli organi predisposti al controllo.
4. Al fine di garantire il rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento e per tutela del pubblico interesse, l'ufficio comunale competente può chiedere all'interessato integrazioni e/o precisazioni, nonché disporre il differimento e/o la modificazione dello svolgimento di ognuna delle iniziative programmate.

Art. 8 Prescrizioni per l'attività di allietamento

Nell'esercizio dell'attività di allietamento devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- a) fermo restando quanto indicato negli articoli precedenti e fatto salvo il rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di inquinamento acustico, il valore delle emissioni sonore dovrà essere comunque mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo alla quiete ed al riposo, in particolar modo quando l'allietamento sia effettuato a porte aperte o all'aperto;
- b) non è consentito il ballo, senza la prescritta autorizzazione ai sensi dell'art. 68 del TULPS;
- c) è vietato modificare l'assetto ordinario dei locali al fine di trasformarlo in un locale di pubblico spettacolo;
- d) è vietato l'eccessivo affollamento del locale al fine di evitare intralcio al regolare flusso della clientela;

e) dovranno essere corrisposti, se dovuti, i diritti SIAE.

Art. 9 Sanzioni

1. La violazione delle condizioni di cui al secondo comma dell'art. 3, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di falsità di cui al codice penale, comporterà l'applicazione della normativa prevista dal TULPS e delle sanzioni ad esso correlate;
2. La violazione alle prescrizioni di cui all'art. 8, fatta salva la disciplina in materia di salvaguardia del diritto d'autore e di quella in materia di inquinamento acustico, comporterà l'applicazione della normativa prevista dal TULPS e delle sanzioni ad esso correlate;
3. La violazione in materia di orari di cui all'art. 4 è punita con la sanzione amministrativa da 250,00 € a 1.500,00 €;
4. La violazione in materia di giornate in cui si svolga l'attività di allietamento di cui all'art. 4 è punita con la sanzione amministrativa da 500,00 € a 3.000,00 €;
5. La mancata preventiva comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 6 comporta la sanzione amministrativa da 500,00 € a 3.000,00 € ;
6. Il mancato rispetto del termine di cui al primo comma dell'art. 7 con le formalità di cui al secondo comma del medesimo articolo comporterà la sanzione da 25,00 € a 150,00 €;
7. La mancata conservazione ovvero l'omessa esibizione agli organi di polizia e di controllo della copia della comunicazione di cui al terzo comma dell'art. 7 comporta la sanzione amministrativa da 50,00 € a 300,00 €;
8. L'inosservanza di ogni altro comportamento del presente regolamento, non previsto nei commi precedenti, comporta la sanzione amministrativa da 50,00 € a 300,00 €;
9. Alle sanzioni previste dal presente regolamento si applica la normativa della Legge Regionale 17 gennaio 1984, n. 1;
10. Rimangono ferme in ogni caso le sanzioni già previste dalle vigenti disposizioni;
11. Qualora sia accertata la reiterazione in un anno dell'abuso nell'attività di allietamento, potranno essere disposti la sospensione o il divieto dell'attività di allietamento. L'inosservanza della sospensione o del divieto di cui al presente comma comporta la sanzione amministrativa da 1.000,00 € a 6.000,00 €. La reiterazione dell'inosservanza della sospensione o del divieto può comportare la revoca dell'autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande;
12. Qualora pervengono segnalazioni di disturbo collegate all'utilizzo di impianti di diffusione sonora in genere, l'ufficio competente provvederà a richiedere al titolare dell'esercizio interessato di produrre idonea certificazione rilasciata da un tecnico competente in materia di acustica attestante che l'impianto rispetta i limiti di rumorosità stabiliti dalla vigente normativa anche mediante l'applicazione di eventuali limitatori protetti da sigilli.

* * * * *